

AGEVOLAZIONI

Recupero iper ammortamento poco chiaro per i beni in leasing

di **Sandro Cerato**

Per i **beni acquisiti in locazione finanziaria** e per i quali si fruisce **dell'iper ammortamento** molti sono i dubbi in merito alle **modalità di recupero dell'agevolazione** in caso di **cessione del bene**.

Come noto, l'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) (c.d. "Decreto dignità") introduce, **limitatamente agli investimenti eseguiti successivamente al 14 luglio 2018**, una norma con cui si prevede il recupero dell'agevolazione già fruita in presenza, tra le altre ipotesi, **di cessione a titolo oneroso del bene** nel corso del periodo di ammortamento, tramite una **variazione in aumento** (da eseguirsi nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione) pari alle **maggiorazioni di quote di ammortamento** dedotte fino al momento in cui il bene viene alienato.

La norma "funziona" laddove l'investimento avvenga tramite acquisto diretto in proprietà, poiché come previsto nell'[articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018](#) il **recupero ha ad oggetto le "maggiorazioni di quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta"**.

Tuttavia, se non altro per l'ormai pacifico principio di equivalenza tra acquisto diretto e locazione finanziaria, la **norma in questione dovrebbe operare anche per gli investimenti agevolati in leasing**, anche se in tale ultima ipotesi non sono pochi i problemi che la norma pone per un corretto funzionamento del meccanismo di *recapture*.

In primo luogo, si deve aver riguardo **solamente ai contratti di locazione finanziaria sottoscritti successivamente al 14 luglio 2018** (facendo riferimento al verbale di consegna quale momento di "competenza" dell'investimento), mentre per quelli perfezionati fino a tale data non si produce alcun recupero del beneficio già fruito in caso di cessione del bene.

Tuttavia, i problemi più rilevanti riguardano, nell'ipotesi di beni iper ammortizzabili acquisiti in leasing, due aspetti, il primo dei quali si riferisce alla **nozione di cessione a titolo oneroso**.

Durante il periodo di vigenza del contratto di *leasing*, infatti, il trasferimento del bene avviene con la **cessione del contratto**, dovendosi quindi equiparare tale ipotesi a quella di cessione a titolo oneroso del bene oggetto del contratto stesso.

Il secondo problema riguarda il **periodo di "osservazione"** per l'applicazione della norma che prevede il recupero di quanto già dedotto a titolo di iper ammortamento, poiché l'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) fa riferimento al *"periodo di fruizione della maggiorazione del costo"*, dovendosi

comprendere in tale **ambito non solo il periodo di durata del contratto di leasing** (durante il quale l'iper "maggiora" le quote capitale), ma anche quello **successivo al riscatto del bene** poiché la maggiorazione del 150% opera anche in relazione alle **quote di ammortamento** calcolate sul **prezzo di riscatto**. Risulta evidente che in ipotesi di investimenti effettuati con contratto di locazione finanziaria risulta quindi una **penalizzazione temporale** che non si presenta nel caso di acquisto diretto.

Per quanto riguarda l'oggetto del recupero, si deve aver riguardo alle sole **maggiorazioni dedotte sulle quote capitale dei canoni** se la cessione ha ad oggetto il **contratto di leasing**, mentre se la cessione riguarda il bene (e quindi successivamente al riscatto) la variazione in aumento riguarda, oltre alle predette maggiorazioni dedotte sulle quote capitale, **anche le quote di ammortamento** maggiorate dedotte dopo l'avvenuto riscatto del bene.

È appena il caso di precisare che il **meccanismo di recupero non opera**, per espressa previsione normativa, nell'ipotesi in cui a seguito della cessione del bene (o del contratto di leasing) si proceda con un **investimento sostitutivo** nel medesimo periodo d'imposta, seguendo le regole previste nell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018).

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >